

Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria, per l'integrazione delle rette di ricovero di anziani ivi ancora assistiti a carico del Comune.

TRA

Il Comune di Alessandria - codice fiscale 00429440068 - rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche Culturali e Sociali dott.ssa Rosella Legnazzi, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica presso la sede del Comune, in Piazza della Libertà 1 – 15121 Alessandria

E

la Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Sociale Onlus, soggetto gestore della RISS Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria - con sede in Alessandria, Piazza Giorgio Ambrosoli n. 5 - codice fiscale 01561690064, rappresentata dal Presidente del CdA dott.ssa Mari Chiapuzzo, nata a _____ il _____ residente in _____ via _____ n. _____

PREMESSO CHE:

- la Cooperativa Sociale Bios – Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in piazza G. Ambrosoli 5, 15121 Alessandria, codice fiscale 01561690064, ha in gestione la R.I.S.S. Nicola Basile di via Tortona 71, Alessandria ed è in possesso del relativo accreditamento e titolo autorizzativo (Deliberazione del Direttore Generale ASL AL n. 2018/335 del 26/04/2018);
- la Cooperativa Sociale Bios sta garantendo la continuità delle prestazioni socio-sanitarie ai sei anziani per i quali il Comune ancora integra la retta di ricovero in forza degli effetti di precedente accordo contrattuale stipulato dall'Amministrazione, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 14.12.2011, giunto a naturale scadenza il 13.01.2016, e della successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18.04.2017 con la quale, in adempimento agli obblighi in precedenza assunti, è stata approvata una nuova "Convenzione tra il Comune di Alessandria e la Cooperativa Sociale Bios - Società Cooperativa Sociale Onlus, gestore della R.I.S.S. Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria, per l'integrazione delle rette di ricovero degli anziani ivi assistiti a carico del Comune";
- tale convenzione, con decorrenza 01.05.2017, è giunta alla sua naturale scadenza il 30.04.2020;
- i sei beneficiari dell'integrazione rette di ricovero di cui sopra furono a suo tempo inseriti presso la Residenza Basile su segnalazione del Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Assistenziali dell'Alessandrino C.I.S.S.A.C.A. in quanto non assistibili a domicilio;
- per le ragioni sopra esposte, legate alla particolare tipologia e fragilità psico-fisica e sociale dei beneficiari, il Comune necessita di provvedere per la loro continuità assistenziale nella medesima struttura, proseguendo quindi nell'integrazione delle rette di ricovero e continuando, di conseguenza, ad avvalersi della Cooperativa Sociale Bios per il proseguimento delle prestazioni previste;

tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Condizioni generali

Richiamate la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 18.04.2017 nella quale si approvava lo schema di convenzione in atto tra le parti, con scadenza 30.04.2020, e la deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ con la quale l'ente ha approvato il presente schema di convenzione, il Comune di Alessandria si impegna a garantire l'integrazione della retta di ricovero per ulteriori tre anni, decorrenti dall'1.05.2020, esclusivamente a favore dei sei anziani a suo tempo inseriti presso la RISS Nicola Basile di Via Tortona 71, Alessandria.

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. del 30.07.2012 n. 45-4248 al titolo "Il nuovo modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale socio-sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti", della D.G.R. del 30.12.2012 n. 66 – 3253 recante "Interventi urgenti in materia di periodico adeguamento delle tariffe per i servizi residenziali e semiresidenziali erogati in strutture sociosanitarie accreditate con il S.S.R", della D.G.R. n. 85 – 6287 del 02.08.2013 ad oggetto "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla D.G.R. 45-4248 del 30 luglio 2012" e, in attesa della definizione del nuovo Piano Tariffario Regionale, della D.G.R. n. 21-3331 del 23.05.2016 che proroga, in sanatoria, fino al 31.12.2017 il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013 "Approvazione del piano tariffario delle prestazioni di assistenza residenziale per anziani non autosufficienti come previsto dalla DGR 45-4248 del 30 luglio 2012" e s.m.i., con la quale sono state individuate le tariffe, inclusi anche gli oneri fiscali, per le strutture RSA per anziani non autosufficienti, NAT e Centri Diurni e che dispone l'avvio di uno studio di fattibilità per la revisione del modello della DGR 45-4248/2012 ed il conseguente aggiornamento del Piano Tariffario Regionale.

Art. 2 – Oggetto

Il Comune di Alessandria si avvale della Cooperativa Sociale Bios per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio sanitaria integrata a favore degli anziani inseriti di cui infra. La Cooperativa Sociale Bios garantisce le prestazioni di assistenza socio sanitaria avvalendosi delle strutture, servizi e personale come definiti dalla normativa regionale.

Gli utenti inseriti con costo a carico del Comune di Alessandria sono stati segnalati dal C.I.S.S.A.C.A. che, in quanto ente gestore dei servizi socio assistenziali, possiede al proprio interno le figure professionali competenti per la valutazione ed eventuale rivalutazione socio-economica.

Il Comune si impegna a riconoscere l'integrazione della retta di soggiorno secondo le fasce di "Bassa", "Medio Bassa" e "Media" intensità del bisogno assistenziale, come individuate dalla normativa regionale vigente.

Art. 3 – Requisiti autorizzativi

La Cooperativa Sociale Bios si impegna a mantenere nel tempo i requisiti strutturali e gestionali previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Il Comune di Alessandria può accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare agli assistiti che usufruiscono dell'integrazione comunale alla retta di ricovero. Può altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti e acquisirne copia.

In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente contratto si intende automaticamente risolto.

Art. 4 – Procedure di accoglienza

La Cooperativa Sociale Bios si è impegnata ad effettuare tutte le procedure di accoglienza degli anziani di cui alla presente convenzione secondo le modalità definite dalla normativa regionale, a redigere per ciascuno di essi il Piano di Assistenza Individuale P.A.I. e ad aprire un fascicolo sanitario da aggiornare almeno mensilmente.

Al momento dell'ingresso in struttura, l'assistito ha firmato l'informativa e dato il proprio consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili necessari per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente convenzione.

Ai fini del mantenimento dell'integrazione alla retta di ricovero, dell'eventuale rideterminazione della quota a carico dell'utente e della conseguente determinazione della quota a carico del Comune, stabilita secondo la normativa nazionale e regionale vigente, la Cooperativa Bios si impegna a collaborare con il Comune e il Consorzio C.I.S.S.A.C.A. nell'aggiornamento del fascicolo relativo alla condizione socio-economica dell'inserito. In tale ambito il Consorzio socio-assistenziale C.I.S.S.A.C.A. esercita le funzioni previste dalla legge n. 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e ne garantisce l'ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 1/2004 e come in ultimo stabilito nella Convenzione per la costituzione del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei Comuni dell'Alessandrino, che sostanzia l'accordo tra gli Enti associati, e nel vigente Statuto.

Eventuali procedure di valutazione e rivalutazione delle condizioni psico-fisiche dell'ospite sono promosse a cura della struttura.

Art. 5 Protezione dei dati personali e riservatezza

Le parti, nello svolgimento delle proprie funzioni, agiscono nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dei beneficiari finali, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Si impegnano a trattare tutti i dati relativi all'applicazione della presente convenzione, o ad essa inerenti, in termini conformi al vigente Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al d. lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 6 – Sistema tariffario e pagamenti

La retta a carico del Comune, da erogare alla Cooperativa Sociale Bios, è la quota di integrazione tariffaria prevista dalla vigente D.G.R. n. 85 – 6287 del 2.08.2013 ad oggetto "Approvazione riferita alla tipologia di "Bassa", "Medio Bassa" o "Media" intensità del bisogno assistenziale e dalla D.G.R.

n. 21-3331 del 23.05.2016 che proroga, in sanatoria, fino al 31.12.2017 il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013, tuttora vigente.

La tipologia è attribuita sulla base del PAI e della successiva valutazione a cura dell'U.V.G. (Unità di Valutazione Geriatrica) dell'ASL competente.

Il Comune riconosce le tre tariffe, fatta salva la compartecipazione dell'utente alla spesa con la sua capacità reddituale, come definita dal d. lgs. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., fatta salva la franchigia lasciata a disposizione per le esigenze e spese personali di cui alla D.G.R. del 23 luglio 2007 n. 37-6500, con le modalità di cui all'art. 4 della presente convenzione. Le prestazioni da erogare sono quelle previste dalla vigente normativa regionale. Nulla è dovuto oltre la retta prevista.

La Cooperativa Sociale Bios si impegna ad emettere fattura al termine della mensilità di riferimento allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dal Comune di Alessandria. La stessa verrà liquidata entro 30 giorni, dopo verifica circa la congruità e la corrispondenza alle prestazioni erogate.

E' fatta salva la facoltà del Comune di Alessandria di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 3, 4 e 7 o accertamenti di gravi violazioni di legge e della normativa vigente in materia socio-sanitaria che possono assumere rilievo e/o pregiudizio per un sereno e corretto adempimento agli obblighi del presente contratto.

L'avvenuto pagamento non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Art. 7 – Revisione delle tariffe

Le quote di integrazione del Comune potranno subire variazioni dovute a modifica del sistema di tariffazione regionale attualmente regolato dalla D.G.R. n. 21-3331 del 23.05.2016 che proroga, in sanatoria fino al 31.12.2017, e tuttora vigente, il Piano Tariffario di cui alla D.G.R. n. 85-6287 del 2 agosto 2013. Al fine dell'applicabilità delle nuove quote, le parti terranno conto dei tempi di recepimento delle necessarie variazioni nel bilancio comunale.

Art. 8 – Registrazione delle prestazioni e verifiche. Dimissioni, decesso delle persone inserite

La Cooperativa Sociale Bios si impegna a rispettare le indicazioni regionali e dell'A.S.L. AL circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria. Al verificarsi di eventi patologici o traumatici, la Direzione Sanitaria della Cooperativa Sociale Bios si impegna a verificare e valutare la loro portata, a provvedere all'aggiornamento del P.A.I. e ad attivare le procedure presso la competente U.V.G., in raccordo con il CISSACA, qualora necessario. Comunica immediatamente al Comune le dimissioni e i decessi. In tali casi nulla è dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

Art. 9 – Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

Art. 10 – Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

Il Comune di Alessandria, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi nei confronti dei singoli utenti di cui agli articoli precedenti, diffida il legale rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l'inadempienza agli obblighi assunti nei confronti del singolo utente per il ripristino dei requisiti carenti comporta la risoluzione anticipata della quota specifica di integrazione.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, il Comune di Alessandria, può proporre agli utenti o decidere – nei casi oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria – il trasferimento presso altra struttura.

Art. 11 – Durata

La presente convenzione ha durata triennale e giungerà a scadenza il 30.04.2023. I suoi effetti decorrono dall'1.05.2020. Di comune accordo le parti si impegnano alla sua revisione a seguito di sopravvenute disposizioni nazionali e regionali nonché a rivederne, alla scadenza di ciascun anno, i termini e i contenuti.

Art. 12 – Disposizioni fiscali , spese, controversie

Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Cooperativa Sociale BIOS e quelle di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dalla presente Convenzione, sarà esclusivamente competente il Presidente del Tribunale di Alessandria.

La presente convenzione, redatta in modalità elettronica, viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Servizi Demografici, Politiche Educative, Politiche Culturali e Sociali del Comune di Alessandria
Dott.ssa Rosella Legnazzi

La Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale Bios, Società Cooperativa Sociale Onlus
Dott.ssa Marì Chiapuzzo

Alessandria, lì _____